

Penale Sent. Sez. 4 Num. 2311 Anno 2019

Presidente: IZZO FAUSTO

Relatore: DOVERE SALVATORE

Data Udiienza: 05/12/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a

il

avverso la sentenza del 26/10/2016 del TRIBUNALE di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO
che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

E' presente l'avvocato MARINELLI CORRADO del foro di ROMA in difesa di

in sostituzione dell'avvocato (D'UFFICIO) SBANO LUCIA del Foro di ROMA
come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza che
riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari, quale giudice di appello, ha riformato la sentenza emessa il 24.5.2013 dal Giudice di pace di Monopoli, con la quale _____ e _____ erano stati giudicati responsabili del reato di lesioni personali colpose commesse da entrambi l'uno in danno dell'altro. Infatti il secondo giudice ha dichiarato estinto il reato a ciascuno ascritto per prescrizione ed ha confermato le statuizioni civili, disponendo altresì la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello.

2. Avverso tale statuizione muove censura _____ con il ricorso per la cassazione della sentenza; egli deduce che il Tribunale ha liquidato d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile _____, ancorché la stessa non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Il tema sottoposto a questa Corte dal ricorrente risulta oggetto di pronunce non del tutto concordanti. Da un canto, infatti, è stato sostenuto che il giudice di appello non può liquidare d'ufficio le spese processuali sopportate dalla parte civile che non sia comparsa in udienza e non abbia presentato le conclusioni in forma scritta e la nota spese di cui all'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., difettando il requisito della presentazione di una specifica domanda sul punto (Sez. 2, n. 42934 del 18/09/2014 - dep. 14/10/2014, Pg in proc. Messina e altri, Rv. 260830); dall'altro che, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, nè va escluso il rimborso delle spese vive (Sez. 3, n. 31865 del 17/03/2016 - dep. 22/07/2016, P.C. in proc. Vacca, Rv. 267666).

Occorre rilevare l'argomento è stato oggetto di trattazione anche da parte delle Sezioni Unite (espressamente richiamate dalla sentenza n. 42934/2014).

Il Supremo Collegio era stato chiamato a dirimere il contrasto che era insorto a riguardo della necessità, ai fini della liquidazione delle spese alla parte civile, che questa avesse presentato la nota. Nell'affrontare la questione, posta in relazione ad un procedimento di patteggiamento, le SU hanno precisato che va escluso "che, nell'applicare la pena concordata, il giudice possa liquidare di ufficio, in mancanza della domanda dell'interessato, le spese processuali a favore della parte civile, dato che, nella sentenza pronunciata a norma dell'art. 444

c.p.p., manca la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente, e, pertanto, simmetricamente non è configurabile una situazione di soccombenza da cui derivi, ex lege, il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione delle spese sostenute per fare valere il suo diritto nel processo". Dal che consegue, ad avviso di questa Corte, che la condanna alle spese deve essere pronunciata ex lege - e quindi anche senza che ne sia stata fatta specifica domanda - quando il giudice abbia condannato al risarcimento del danno in favore della parte civile. Sicché non può condividersi l'interpretazione che della decisione delle Sezioni Unite ha fatto la Sezione seconda, sostenendo che per la liquidazione è necessario che la parte civile sia comparsa ed abbia presentato le conclusioni. Maggiormente coerente (ma non coincidente) al principio posto dalle Sezioni Unite è la pronuncia della Terza Sezione, poiché già il S.C. aveva affermato che "in tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria" (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999 - dep. 03/12/1999, Fraccari, Rv. 214641). Aggiungendo che la domanda relativa alle spese non deve essere inderogabilmente formulata mediante la presentazione della nota prevista dall'art. 153 disp. att. c.p.p. ed il giudice può pronunciare condanna alle spese quando la parte civile abbia proposto esplicita domanda, senza, però, presentare la nota.

In conclusione, mentre non è indispensabile che la parte civile abbia presentato la nota prevista dall'art. 153 disp. att. cod. proc. pen., è invece necessario che abbia richiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali; richiesta che non ha bisogno di essere specificata in presenza di domanda di condanna della controparte al risarcimento dei danni e alle restituzioni. Ed invero, va ribadito il principio secondo il quale "in tema di spese processuali, ha diritto ad ottenerne la liquidazione la parte civile che, nel giudizio di legittimità, pur non intervenendo alla discussione in pubblica udienza, depositi memorie conclusive e relativa nota spese, sulla base di quanto disposto dall'art. 541 cod. proc. pen., che prevede un obbligo generale di condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - in caso di accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento dei danni - svincolato da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza" (Sez. 4, n. 38227 del 21/06/2018 - dep. 08/08/2018, P.G. in proc. Albergo, Rv. 273802).

3.2. Sotto diverso profilo questa Corte osserva che la statuizione con la quale si dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio presuppone la possibilità di riconoscere gli oneri processuali sostenuti dalle parti. Di talché, ove il diritto alla rifusione delle spese non sussista, neppure può darsi luogo alla compensazione delle stesse.

3.3. Calando simili premesse nel caso che occupa va in primo luogo rilevato che la _____, che era stata condannata al risarcimento dei danni a favore di _____ e di _____ e _____, nonché alla rifusione ai medesimi delle spese di giudizio, aveva proposto appello senza fare alcuna richiesta concernente il suo essere parte civile contro _____ ma solo chiedendo una più favorevole determinazione della misura del concorso di colpa, che le era stato addebitato nella misura del 50%. Nell'udienza dinanzi al giudice dell'appello del 16.3.2016 il difensore della _____ aveva concluso chiedendo soltanto l'assoluzione della propria assistita.

Per contro, il difensore del _____ aveva presentato le conclusioni con le quali aveva chiesto la condanna della _____ alla rifusione delle spese del giudizio in suo favore, con annessa nota spese.

Ne consegue che la _____ non ha mai proposto domanda di condanna del _____ alla rifusione delle spese che ella ha sostenuto nel giudizio di appello in qualità di parte civile e pertanto non poteva essere disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello; la _____ doveva essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di _____

La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di appello, statuizione che deve essere eliminata. Inoltre, trattandosi di statuizione che può essere assunta da questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 6524 del 10/05/1993 - dep. 03/07/1993, p.c. in proc. Vicinanza, Rv. 194307), _____ va condannata alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di _____, che vanno liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la compensazione delle spese del giudizio di appello, statuizione che elimina. Condanna _____ alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di _____, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/12/2018.